



COMUNE DI ARCORE
Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 38 del 28/07/2020

ORIGINALE

Oggetto : APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2020: CONFERMA TARIFFE ANNO 2019 AI SENSI ART. 107, COMMA 5, D.L. N. 18 DEL 17/03/2020 E DETERMINAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI COVID_19

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **VENTOTTO** del mese di **LUGLIO** alle ore **20:30** , nella **Residenza Municipale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **il Presidente del Consiglio Sgura Simone** il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Nome	P	A	N.	Nome	P	A
1	SGURA SIMONE	X		10	VENTOLA BARBARA	X*	
2	COLOMBO ROSALBA PIERA	X*		11	CONTRATTO GIACOMO	X*	
3	GHEZZI LUCILLA	X*		12	PUGLISI CRISTIANO	X*	
4	ETIM FIDELIS ALFRED	X*		13	BERTANI CLAUDIO	X*	
5	BUGATTI GIOVANNI	X*		14	CAZZANIGA ATTILIO LUCIANO MARIA	X*	
6	DE MARCO CAMILLA	X*		15	ORRICO ANDREA		X
7	MAGNI MARIA SANTINA	X*		16	ZUCCHI CARLO	X*	
8	MANZONI ROBERTO		X	17	BESANA LAURA	X*	
9	GAYE CHEIKH TIDIANE	X*					

*In videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del Decreto- Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con la Legge 24 aprile 2020, n. 27.

Totale Presenti n. 145

Totale Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Generale **Dott.Vittorio Fortunato**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";
- la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RILEVATA l'intensa attività dell'Autorità per la Regolazione di Energia Reti e Ambiente (ARERA) che ha condotto la stessa ad intervenire a più riprese sugli atti dalla stessa già emanati a fine 2019, in particolare con i seguenti atti:

- Deliberazione 158/2020/R/Rif avente ad oggetto la "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19";
- Documento per la Consultazione 189/2020/R/Rif relativo agli orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani in considerazione dell'emergenza epidemiologica;
- Deliberazione 238/2020/R/Rif avente ad oggetto la "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19",

per apportare una serie di modifiche talvolta decisamente rilevanti all'impianto MTR ed in generale alla disciplina della determinazione dei costi efficienti ammessi a copertura tariffaria;

CONSIDERATA la complessità della nuova disciplina introdotta da ARERA, che ha comportato evidenti discontinuità con il precedente processo di costruzione del Piano Finanziario TARI, prevedendo all'articolo 6 della Deliberazione 443/2019/R/Rif che "Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente [...] Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti", in particolare in relazione ai seguenti aspetti:

- l'identificazione del Gestore ha comportato criticità, in quanto ARERA ha individuato lo stesso definendolo "il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei RU, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia": tuttavia il ciclo integrato di Gestione dei Rifiuti come organizzato in questo Comune non prevede l'individuazione univoca di un soggetto; l'Autorità è recentemente intervenuta per affermare che anche il Comune può rivestire il ruolo di Gestore per la componente relativa alla Gestione delle Tariffe, di fatto ponendo anche in capo a questo Ente l'onere di sviluppare un proprio Piano Finanziario riferito soltanto alle componenti relative lo svolgimento del servizio citato;

- in questo quadro complesso, la definizione dei costi come disciplinata dal Metodo Tariffario (MTR) di cui all'Allegato A alla Deliberazione 443/2019 comporta regole assai complesse e redatte in conformità ed in relazione alla gestione privatistica del bilancio, senza fornire agli Enti Locali chiavi di lettura univoche, comportando incertezze e rischi di sovrastime o sottostime dei costi che si rifletterebbero sulle tariffe applicate all'utenza finale;

DATO ATTO che le ricadute generate dall'emergenza sanitaria da COVID-19 ed i numerosi interventi normativi connessi hanno comportato criticità organizzative ed inevitabili rallentamenti che non hanno permesso soggetto gestore del servizio di predisporre e trasmettere il Piano finanziario, sulla base del nuovo Metodo Tariffario (MTR), in tempo utile per l'approvazione delle tariffe TARI 2020, entro il termine del 31 luglio 2020, stanti anche le numerose incertezze esistenti sull'applicazione delle nuove regole individuate;

VISTO il comma 5 dell'art. 107 del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27: *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

RITENUTO opportuno avvalersi della detta facoltà, in considerazione della mancata elaborazione del piano finanziario, approvando, pertanto, le tariffe TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, di provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) anno 2020, con ripartizione dell'eventuale differenza con il PEF approvato nell'anno 2019 sui Piani finanziari dei successivi tre anni;

DATO ATTO che in data 21 dicembre 2018 il Consiglio Comunale del Comune di Arcore, con deliberazione n. 62, ha approvato il Piano Finanziario e le tariffe della TARI per l'anno 2019, confermate con deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 30/01/2019;

VISTA la Deliberazione ARERA n.158/2020/R/Rif del 5 maggio 2020, avente ad oggetto "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19";

CONSIDERATE le ricadute rilevanti in termini economici generate dalla situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, si è voluto intervenire per agevolare le utenze non domestiche con particolare riferimento al trimestre marzo-aprile-maggio 2020;

CONSIDERATE le complessità applicative generate dall'applicazione puntuale di quanto previsto dall'Autorità per la Regolazione di Energia Reti e Ambiente con il provvedimento citato, con particolare riferimento all'impossibilità di intervenire nella determinazione della riduzione del coefficiente Kd di cui all'allegato 1 al DPR 158/1999, stante la riapprovazione delle tariffe TARI 2019 che non consente una revisione dei coefficienti già applicati nello scorso anno per la definizione delle tariffe;

VALUTATA la possibilità concessa dall'articolo 1 comma 660 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, che dispone "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

CONFERMATA la scelta dell'Amministrazione di introdurre agevolazioni finanziate con apposita autorizzazione di spesa, con lo scopo di ridurre la pressione tributaria alle utenze non domestiche sottoposte a sospensione ai sensi dei D.P.C.M. emanati nel periodo marzo-maggio 2020, aventi ad oggetto le limitazioni al funzionamento delle attività commerciali e produttive, che oltre a comportare una riduzione nella produzione dei rifiuti da parte delle stesse, hanno altresì generato indubbie conseguenze economiche negative;

RITENUTO che pur non applicando le disposizioni specifiche previste dalla Deliberazione 158/2020 di ARERA, gli effetti prodotti dalla decisione dell'Amministrazione configuri un'agevolazione ancora più ampia per i contribuenti in quanto non subordinato all'unica condizione dei giorni di chiusura dell'attività;

VALUTATA, pertanto, applicare una riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 25% per tutte le categorie di utenza non domestiche risultanti sottoposte a sospensione (di cui alla tabella 1a-1b, Allegato A, Delibera Arera n. 158/2020); per tutte le categorie di utenze non domestiche risultanti sospese parzialmente o completamente (di cui alla tabella 2, Allegato A, Delibera Arera n. 158/2020), e per tutte le categorie di utenze non domestiche sospese volontariamente o che hanno subito un calo della domanda (di cui alla tabella 3, Allegato A, Delibera Arera n. 158/2020);

DARE ATTO che la suddetta riduzione del 25% verrà applicata d'ufficio direttamente negli avvisi di pagamento TARI anno 2020 che verranno consegnati ai contribuenti;

RITENUTO di non provvedere all'inserimento delle disposizioni contenute nel presente provvedimento all'interno del Regolamento della TARI, essendo le stesse riferite al solo anno 2020, con lo scopo di preservare il testo regolamentare da misure transitorie che, esplicando effetti per la sola annualità in corso, diventerebbero rapidamente obsolete costringendo ad una nuova modifica regolamentare o al mantenimento di fattispecie agevolative non più applicabili per le annualità 2021 e successive, con il rischio di generare confusione nei contribuenti all'atto dell'applicazione futura della disciplina TARI;

VALUTATA la possibilità di introdurre la disciplina agevolativa sopra accennata direttamente nella presente deliberazione che, al pari di quanto avviene per le disposizioni regolamentari ex art. 52 del D.Lgs.446/1997, prevedono sia l'approvazione da parte del Consiglio Comunale che l'obbligatorietà del parere del Revisore dei Conti come disposto dall'art. 239 comma 1 lettera b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 12/05/2014, successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.17 del 19/03/2015, n.46 del 21/05/2015, n.10 del 25/12/2016, n.96 del 21/12/2016, n.69 del 20/12/2019 e n.18 del 29/04/2020;

VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che "gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre";
- l'articolo 107, comma 2 del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.27 del 24/04/2020, che stabilisce che "per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020";
- l'articolo 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. "D.L. Rilancio", che ha stabilito l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27 e del comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con la conseguente reintroduzione della disciplina generale che prevede che il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti delle entrate comunali sia fissato contestualmente a quello di approvazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO che:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno."*; *I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

DATO ATTO che l'art.58-quinques del D.L. n. 124/2019 prevede: *"All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n.158, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) *le parole:"uffici, agenzie, studi professionali, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:"uffici, agenzie";*
- b) *le parole:"banche ed istituti di credito" ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "banche, istituti di credito e studi professionali";*

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell'art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito: *"Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo"*;

RITENUTO di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti, come previsto all'art. 32, comma1, del Regolamento TARI;

OSSERVATO che la facoltà di applicazione delle tariffe 2019 non solleva dall'obbligo di fissare una rata a saldo successiva al 1° dicembre;

RITENUTO, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate della TARI anno 2020 di pari importo:

- prima rata: scadenza 30/11/2020;
- seconda rata: scadenza 31/01/2021;
- terza rata: scadenza 31/03/2021.

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000, che si allega al presente atto;

VISTO l'art.42 del D.Lgs. n.267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi legge, essendo n. 15 i consiglieri presenti

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
2. DI APPROVARE per l'anno 2020 le tariffe TARI anno 2019, approvate con Deliberazione di C.C. n.62 del 21 dicembre 2018, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 5, art 107 del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, convertito nella Legge n.27 del 24/04/2020, che risultano di seguito riportate, con l'aggiornamento relativo alla tipologia relativa agli studi professionali:

Utenze domestiche anno 2019

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF (€/mq)	TV(€/N) (*)
FASCIA A	1	0,62	36,54
FASCIA B	2	0,73	78,43
FASCIA C	3	0,82	90,91
FASCIA D	4	0,89	109,63
FASCIA E	5	0,96	134,14
FASCIA F	> 5	1,01	151,52

(*) Quota variabile per nucleo familiare. Nella quantificazione del tributo dovuto per una singola unità abitativa la tariffa variabile dovrà essere moltiplicata per 1.

Utenze non domestiche anno 2019

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€ / mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,55	0,48	1,03
2	Cinematografi e teatri	0,38	0,33	0,71
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,98	0,84	1,82
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,96	0,83	1,79
5	Stabilimenti balneari	0,53	0,45	0,98
6	Esposizioni, autosaloni	0,44	0,39	0,83
7	Alberghi con ristorante	1,78	1,54	3,32
8	Alberghi senza ristorante	1,09	0,94	2,03
9	Case di cura e riposo	1,20	1,03	2,23
10	Ospedali	1,26	1,09	2,35
11	Uffici, agenzie, laboratori analisi	1,65	1,43	3,08
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,94	0,81	1,75
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,26	1,09	2,35
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,51	1,30	2,81
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,	0,75	0,65	1,40

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€ / mq)
	cappelli e ombrelli, antiquariato			
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,49	1,28	2,77
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,35	1,17	2,52
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,98	0,85	1,83
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,32	1,15	2,47
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,41	0,36	0,77
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,60	0,52	1,12
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,06	5,24	11,30
23	Mense, birrerie, amburgherie	6,48	5,61	12,09
24	Bar, caffè, pasticceria	6,21	5,36	11,57
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,00	2,60	5,60
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,14	1,85	3,99
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,80	6,74	14,54
28	Ipermercati di generi misti	4,05	3,50	7,55
29	Banchi di mercato genere alimentari	5,29	4,58	9,87
30	Discoteche, night club	1,51	1,31	2,82

3. DI DARE ATTO che entro il 31 dicembre 2020 si provvederà alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) anno 2020, con ripartizione dell'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 in tre anni, a decorrere dal 2021;
4. DI DARE ATTO che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;
5. DI STABILIRE per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del Regolamento TARI, le seguenti scadenze per il versamento della TARI di pari importo:
 - prima rata: scadenza 30/11/2020;
 - seconda rata: scadenza 31/01/2021;
 - terza rata: scadenza 31/03/2021;
6. DI APPROVARE la riduzione del 25% della tariffa variabile delle utenze non domestiche come segue:
 - a) a tutte le categorie di utenza non domestiche risultanti sottoposte a sospensione di cui alla tabella 1a-1b, Allegato A, Delibera Arera n. 158/2020
 - b) per tutte le categorie di utenze non domestiche sospese parzialmente o completamente di cui alla tabella 2, Allegato A, Delibera Arera n. 158/2020
 - c) per tutte le categorie di utenze non domestiche sospese volontariamente o che hanno subito un calo della domanda di cui alla tabella 3, Allegato A, Delibera Arera n. 158/2020;
7. DI DARE ATTO che la suddetta riduzione del 25% verrà applicata d'ufficio direttamente negli avvisi di pagamento TARI anno 2020 che verranno consegnati ai contribuenti;
8. DI PREVEDERE che la copertura del mancato gettito derivante dall'agevolazione di cui al punto precedente sia disposta mediante apposita autorizzazione di spesa dell'importo stimato in €. 100.000,00 e sia assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
9. DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico, come disciplinato dall'art.13, comma15, del D.L. 201/2011;

10. DI DARE ATTO che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2020;

11. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere per l'attivazione degli adempimenti amministrativi conseguenti;

VISTO l'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi legge, essendo n. 15 i consiglieri presenti

ULTERIORMENTE DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

il Presidente del Consiglio
Sgura Simone

il Segretario Generale
Dott. Vittorio Fortunato

Documento firmato digitalmente
